

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4994 del 28/09/2023
Oggetto	1^ MNS AIA Soc. Agr. Fiorin di Lionello & C. S.S. - Mordano
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5178 del 28/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno ventotto SETTEMBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 26246/2023

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹ – L.R. n° 09/15² - Società Agricola Fiorin di Lionello & C. S.S. - 1^ Modifica Non Sostanziale del Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata per l'installazione IPPC di allevamento intensivo di pollame (di cui al punto 6.6a dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situato in Comune di Mordano (BO), in Via Porzia n° 3.

LA RESPONSABILE DELL'UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Premesso che alla Società Agricola Fiorin di Lionello & C. S.S., con sede legale in Comune di Lugo (RA), Località Santa Maria in Fabriago, in Via Mensa n° 3, è stato rilasciato il provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'esercizio dell'attività IPPC di allevamento intensivo di pollame (di cui al punto 6.6a dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.) svolta presso l'impianto situato in Comune di Mordano (BO), in Via Porzia n° 3;

Vista la domanda⁴ presentata dalla Società Agricola Fiorin di Lionello & C. S.S., ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in data 17/08/2023 sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpae.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna⁵, con la quale si richiede la **modifica non sostanziale dell'AIA vigente**, relativamente ai seguenti aspetti:

1. in merito alle prescrizioni per la gestione della pollina, di cui al punto 29 del paragrafo D2.4 Emissioni in atmosfera si chiede che la modalità di asportazione della pollina possa essere realizzata con frequenza diversa da come indicato nella prescrizione (2 volte a settimana), in relazione al periodo di crescita degli animali;
2. con riferimento all'utilizzo delle acque di lavaggio dei capannoni, di cui al punto 42 del paragrafo D2.5 Scarichi e prelievo idrico, si propone di utilizzare le suddette acque (prive di sostanze detergenti e disinfettanti) raccolte nelle 4 vasche a disposizione degli stessi per la fertirrigazione dei terreni limitrofi all'allevamento, come da relativa Comunicazione di utilizzazione agronomica;
3. in merito alle indicazioni per il controllo dei mangimi in ingresso all'impianto, di cui al paragrafo D3.1.1 Monitoraggio e Controllo di materie prime e prodotti finiti, si dichiara che i Documenti di Trasporto (DDT) dei mangimi sono già numerati progressivamente dallo stabilimento di produzione e si propone di mantenere tale numerazione nella registrazione come da Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC);
4. in merito alle indicazioni di cui al paragrafo D3.1.3 Monitoraggio e Controllo consumi energetici e consumo di combustibili, si dichiara che le bollette relative al consumo di energia elettrica sono già numerate e datate progressivamente dal fornitore e propone di mantenere tale numerazione nella registrazione come da PMC; inoltre, per il consumo di GPL, stoccato in cisterna fuori terra e rifornito periodicamente, si propone la registrazione delle fatture emesse dal fornitore, non essendo a disposizione un contatore;

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Atto rilasciato da ARPAE con DET-AMB-2021-1004 del 01/03/2021;

⁴ Assunta agli atti con protocollo PG/2023/141891 del 17/08/2023;

⁵ Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

Dato atto che:

- il Gestore ha provveduto correttamente al pagamento in data 13/07/2023 delle tariffe istruttorie per la modifica non sostanziale dell'AIA per un importo pari a 250 €, calcolato sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009;
- la scrivente Agenzia, in data 22/08/2023, ha avviato⁶ il procedimento per il rilascio della suddetta Modifica Non Sostanziale dell'AIA vigente³;

Vista la relazione tecnica⁷ di ARPAE – Area Prevenzione Ambiente Metropolitana – Servizio Territoriale di Bologna – Unità IPPC in merito agli interventi di modifica richiesti, da cui emergono le seguenti considerazioni:

1. in merito alla prescrizione per la gestione della pollina di cui al punto 29 del paragrafo D2.4 Emissioni in atmosfera, che prevede lo scarico dei nastri di trasporto della pollina almeno 2 volte a settimana, si accetta la proposta del Gestore di modulare la frequenza di scarico della pollina secondo le necessità dell'allevamento e, in particolare, in relazione alla crescita degli animali e quindi alla reale produzione di effluenti (frequenza più diradata nelle prime fasi di allevamento dei pulcini, fino ad arrivare a 2 volte a settimana in prossimità del fine ciclo);
2. in merito al punto 42 (acque di lavaggio dei capannoni) del paragrafo D2.5 Scarichi e prelievo idrico, che prescrive lo smaltimento dei reflui come rifiuto, visto che l'Azienda non dispone di sufficiente capacità di stoccaggio come da Regolamento Regionale n. 3/2017⁸, poiché tuttavia il Gestore ha dichiarato in caso di lavaggio una produzione di acque reflue pari a circa 20 m³ (circa 10 m³/capannone) e dispone di una capacità di stoccaggio complessiva di soli 9 m³, si accetta la proposta del Gestore di utilizzare parte delle acque reflue provenienti dal lavaggio dei capannoni, se idonee, per la fertirrigazione nei periodi consentiti e nel rispetto della corretta pratica agronomica; in tutte le altre condizioni, le acque di lavaggio dei capannoni devono essere gestite come rifiuto;
3. in merito alle indicazioni per il controllo dei mangimi in ingresso all'impianto riportate nella tabella di cui al sottoparagrafo D3.1.1 Monitoraggio e Controllo di materie prime e prodotti finiti, la proposta del Gestore di mantenere la numerazione dei Documenti di Trasporto (DDT) del mangime fornita dal produttore non può essere accettata, dal momento che la registrazione è prevista dalle Linee Guida ARPAE L.G.46/DT⁹ e viene richiesta per consentire la verifica del Piano di alimentazione relativo alle varie fasi di crescita;
4. in merito alle indicazioni per il controllo dei consumi di energia elettrica, di cui alla tabella del paragrafo D3.1.3 Monitoraggio e Controllo consumi energetici e consumo di combustibili, la proposta del Gestore di conservare le bollette di consumo di energia elettrica senza riportare la numerazione progressiva richiesta non può essere accettata, in quanto tale indicazione è prevista dalle Linee Guida ARPAE L.G.46/DT⁹; può essere accolta la proposta del Gestore in merito alla registrazione dei dati di GPL ricavati dalle fatture di acquisto, non essendo il serbatoio di stoccaggio dotato di contatore;

⁶ Agli atti con PG/2023/143519 del 22/08/2023;

⁷ Agli atti con PG/2023/154462 del 12/09/2023;

⁸ Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017, "Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue", approvato con decreto n. 209 del 15/12/2017 del Presidente della Giunta Regionale;

⁹ Linee Guida della Direzione Tecnica di ARPAE "Allevamenti Intensivi di pollame o di suini: schema Riesame AIA e Allegato tecnico", approvate con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020;

Inoltre, nella suddetta relazione tecnica⁷ viene comunicato che le prescrizioni n. 21 e n. 47 dell'AIA vigente³ sono state modificate nelle Linee Guida ARPAE successivamente alla pubblicazione del Riesame AIA; pertanto, occorre aggiornare le suddette prescrizioni precisando che il Gestore è tenuto a calcolare l'azoto e il fosforo escreti e le emissioni in atmosfera di ammoniaca prodotte in base al numero medio dei capi allevati nell'anno solare;

Vista la verifica¹⁰ di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, effettuata in sede di ispezione programmata da ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna nella giornata del 07/04/2022, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dalla quale è emerso che:

- la pavimentazione esterna dei piazzali risultava in adeguate condizioni di impermeabilizzazione;
- i serbatoi localizzati all'esterno del capannone erano dotati di bacini di contenimento;
- i contenitori dei rifiuti risultavano in buone condizioni e dotati di bacini di contenimento;
- in relazione alle materie prime pericolose, è stato accertato l'utilizzo di gasolio per il gruppo elettrogeno di emergenza (50 l per l'anno 2021 e 0 litri per gli anni 2019 e 2020) prodotto che non compare nella pre-relazione di riferimento presentata dal Gestore;
- dalle schede tecniche dei prodotti in uso presso il sito, fornite in occasione della visita ispettiva programmata, risulta che la ditta utilizza i seguenti prodotti contenenti le indicazioni di pericolo previste dal DM 95/2019: Neoprevisan, Glutarsan, Zapi expert, Rotrin 200, Amplat.Halamid, Action plus e Agita 10 WG, in parte riscontrate anche in sede di sopralluogo; tali prodotti sono contenuti in un locale con pavimentazione impermeabile prive di caditoie aperte e quelli allo stato liquido sono all'interno di bacini di contenimento;
- la platea impermeabilizzata per lo stoccaggio della pollina in emergenza, presentava piccole aree deteriorate per le quali è stato richiesto, all'interno del Rapporto di visita ispettiva¹¹ per l'anno 2022, la presentazione di un programma di manutenzione di tale piazzale;
- l'atto autorizzativo vigente³ riferisce che "nel sito non vi sia alcun rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee" e, pertanto, l'Azienda non è soggetta alla presentazione della relazione di riferimento; tuttavia, in caso di modifiche sostanziali, il Gestore è comunque tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento;

Visto il Rapporto della visita ispettiva¹¹, eseguita in sede di ispezione programmata presso l'installazione in data 07/04/2022 da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - Servizio Territoriale di Bologna, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 3 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., in cui si pone all'attenzione il seguente aspetto:

- con riferimento alla "zona filtro", un presidio igienico – sanitario di recente realizzazione costituito da un box prefabbricato in cui è stato ricavato un bagno con un lavandino ed una doccia, si è constatato in sede ispettiva che i relativi scarichi passano da un pozzetto degrassatore e da una fossa biologica per poi essere collettati al punto di scarico esistente S1; poiché l'autorizzazione vigente³ riporta che tali scarichi passano da una fossa biologica per poi venir smaltiti da una ditta autorizzata, è necessario correggere il refuso;

Valutato, pertanto, di poter accogliere solo una parte delle modifiche richieste dal Gestore, procedendo all'aggiornamento per Modifica non Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da ARPAE con DET-AMB-2021-1004 del 01/03/2021;

¹⁰ Agli atti con PG/2022/92700 del 06/06/2022;

¹¹ Agli atti con PG/2023/87840 del 26/05/2022;

Vista la L.R. n° 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica;

Determina

1. di **dare atto** che la valutazione della "Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" (anche detta "pre-relazione di riferimento"), presentata dall'azienda, si è conclusa positivamente, escludendo il Gestore dall'obbligo di presentare la Relazione di Riferimento;
2. di **approvare** le richieste del Gestore descritte in premessa ai punti 1. e 2., di accogliere parzialmente la richiesta al punto 4. limitatamente alla registrazione dei dati di GPL ricavati dalle fatture di acquisto e di **non approvare** la richiesta descritta al punto 3.;
3. la **Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale**³, rilasciata per l'installazione IPPC di allevamento intensivo di pollame (di cui al punto 6.6a dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situato in Comune di Mordano (BO) in Via Porzia n° 3, stabilendo quanto segue:

- al paragrafo C1.2 - Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico, la frase "Gli scarichi passano da una fossa biologica e poi vengono smaltiti attraverso una ditta autorizzata (si veda Allegato 1 – Documentazione integrativa)", sia così sostituita:

*" Gli scarichi passano da **pozzetto degrassatore** e da una fossa biologica per **essere collettati allo scarico esistente S1.** ";*

- al paragrafo D2.4 Emissioni in atmosfera, il punto 21 (emissioni diffuse) sia così sostituito:

*"21. Ogni anno, il Gestore deve provvedere a calcolare l'azoto e il fosforo escreti e le emissioni in atmosfera di ammoniaca prodotte **dal numero medio dei capi allevati nell'anno solare**. Ai fini del calcolo si potrà utilizzare il BAT-Tool o altro strumento riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna, esplicitando in ogni caso nel report annuale il metodo di calcolo utilizzato e i dati di input. Resta fermo che lo stesso criterio dovrà essere seguito ai fini della dichiarazione PRTR (DPR 157/2011) da parte di coloro che sono soggetti a tale adempimento."*;

- al paragrafo D2.4 Emissioni in atmosfera, il punto 29 (prescrizioni gestione pollina) sia così sostituito:

"29. La pollina dovrà essere conferita interamente ad impianti di digestione anaerobica; lo scarico dei nastri dovrà avvenire periodicamente, in relazione alla reale produzione di effluenti nelle diverse fasi di crescita degli avicoli: frequenza più diradata nelle prime fasi di allevamento dei pulcini, fino ad arrivare a 2 volte a settimana in prossimità del fine ciclo. Gli effluenti dovranno essere raccolti direttamente dentro un contenitore coperto destinato al trasporto che non potrà permanere in azienda eccetto per il tempo strettamente necessario allo scarico della pollina dai nastri. Eccetto che durante le operazioni di carico/scarico, detto contenitore dovrà essere mantenuto coperto.";

- al paragrafo D2.5 Scarichi e prelievo idrico, il punto 42 (acque di lavaggio dei capannoni) sia così sostituito:

"42. In merito alla raccolta e smaltimento come rifiuto delle eventuali acque di lavaggio dei capannoni, considerato che l'Azienda non dispone della sufficiente capacità di stoccaggio di detto refluo, si precisa che la parte eccedente alle acque di lavaggio stoccabili si può spandere direttamente sul terreno, nei periodi in cui esse sono utili ai fini irrigui per effettuare fertirrigazione nel rispetto della corretta pratica agronomica (la fertirrigazione deve arrecare un beneficio alle colture/alberature). Tali acque di lavaggio dovranno essere gestite come rifiuto (anche se per motivi non strettamente legati a problemi igienico – sanitari), qualora prodotte nei periodi in cui non sono utili ai fini irrigui o qualora non utilizzabili nel rispetto della buona pratica agronomica.";

• al paragrafo D2.6 Emissione nel suolo, protezione del suolo e delle acque sotterranee, il punto 47 (gestione degli effluenti) sia così sostituito:

"47. Fermo restando che la presente AIA non autorizza le attività relative all'utilizzazione agronomica, che restano pertanto soggette alla Comunicazione di cui alla disciplina di settore, il Gestore effettua la corretta gestione degli effluenti zootecnici al fine della protezione del suolo. In particolare:

- Ogni anno, il Gestore deve provvedere a calcolare l'azoto e il fosforo escreti e le emissioni in atmosfera di ammoniaca prodotte **dal numero medio dei capi allevati nell'anno solare**. Ai fini del calcolo si potrà utilizzare il BAT-Tool o altro strumento riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna, esplicitando in ogni caso nel report annuale il metodo di calcolo utilizzato e i dati di input. Resta fermo che lo stesso criterio dovrà essere seguito ai fini della dichiarazione PRTR (DPR 157/2011) da parte di coloro che sono soggetti a tale adempimento;

• al paragrafo D3.1 Attività di Monitoraggio e Controllo a cura dell'Azienda, il sottoparagrafo D3.1.1 Monitoraggio e Controllo di materie prime e prodotti finiti sia così sostituito:

D3.1.3 Monitoraggio e Controllo consumi energetici e consumo di combustibili

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae		
Consumo di energia elettrica da rete – (BAT 29 b)	Bollette	ad ogni ciclo*	Annuale/triennale (verifica documentale)	Copia bollette numerate progressivamente	Annuale
Consumo di GPL – (BAT 29 c)	Lettura contatore/ fatture	ad ogni ciclo*	Annuale/triennale (verifica documentale)	Copia fatture di acquisto	Annuale
Consumo di gasolio per generatore di emergenza (BAT 29 c)	Lettura contaltri/asta graduata/fattura/ altro (specificare)	ad ogni ciclo*	Annuale/triennale (verifica documentale)	Registro cartaceo o elettronico	Annuale

* per situazioni particolari (cicli di avicoli in cui non si verifichi "tutto pieno tutto vuoto" o similari, la registrazione potrà essere semestrale

4. di **confermare come invariata** ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda con la citata autorizzazione rilasciata da ARPAE con DET-AMB-2021-1004 del 01/03/2021;
5. di **ricordare che, contro il presente provvedimento**, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali¹²

Paola Cavazzi

*(lettera firmata digitalmente)*¹³

¹² D.D.G. n. 29/2022 "Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022) istituiti con D.D.G. n. 96/2019 e revisionati da ultimo con D.D.G. n. 59/2021;

¹³ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.